



Bruxelles, 20 giugno 2019
(OR. en, pt, de)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0359(COD)

9170/2/19
REV 2 ADD 1 REV 1

CODEC 1052
JUSTCIV 119
EJUSTICE 64
ECOFIN 483
COMPET 389
EMPL 264
SOC 356

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

Dichiarazione del Portogallo

Il Portogallo ritiene che il testo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE è sufficientemente flessibile per consentire agli Stati membri di escludere dall'esdebitazione specifiche categorie di debiti, o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati.

Il Portogallo ritiene che gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni che escludono o limitano l'accesso all'esdebitazione d'imposta, non soltanto perché tali misure devono essere considerate debitamente giustificate dalla particolare natura dei debiti d'imposta, ma anche perché l'adozione di legislazione dell'UE con un'incidenza sul pagamento delle imposte sul fatturato, delle accise e di altre forme di imposizione richiederebbe una base giuridica specifica diversa, soggetta a procedure legislative speciali, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Portogallo desidera riservare questa sua posizione concernente il regolamento di accesso all'esdebitazione di imposta al momento di recepire la direttiva.

Dichiarazione della Germania

La Germania approva la posizione del Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta della Commissione europea per una "Direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016) 723 final)".

I.

Tuttavia, facendo riferimento alle sue precedenti dichiarazioni messe a verbale delle sessioni del Consiglio GAI del 4/5 giugno e dell'11/12 ottobre 2018, la Germania ribadisce il suo parere secondo cui la proposta non reca alcun contributo significativo alle misure necessarie, nel quadro dell'unione bancaria, per ridurre in modo sostenibile i crediti deteriorati ed evitarli in futuro. In tal caso sarebbero necessari ulteriori elementi, come un accesso effettivo dei creditori garantiti al valore della garanzia reale nelle procedure di liquidazione.

Nel titolo II (Quadri di ristrutturazione preventiva) la direttiva concede poi numerosi diritti di voto nazionali, lasciando così spazio agli Stati membri per attuazioni che non offrono garanzie adeguate contro gli abusi e i tentativi di ristrutturazione inefficaci a livello economico. Questa situazione potrebbe ritardare le procedure di insolvenza necessarie e ciò, a sua volta, potrebbe tradursi in tassi di rendimento più bassi.

Inoltre, la raccolta dei dati sui tassi di recupero prevista dall'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del titolo V (Monitoraggio) dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli Stati membri, allo scopo di consentire un raffronto dell'efficacia delle procedure di insolvenza nel quadro dell'unione bancaria.

Di conseguenza, la proposta di direttiva non offre il livello minimo di tutela dei creditori necessario e non costituisce pertanto un passo importante verso la realizzazione del "Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa" dell'11 luglio 2017.

II.

Infine, la Germania ritiene che, come illustrato al considerando 95, la direttiva lascia impregiudicata la convenzione di Città del Capo del 16 novembre 2001 relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 8) e tutti i suoi protocolli e che una precisazione in questo senso non figura nell'articolato, segnatamente all'articolo 31, paragrafo 3, solo perché i protocolli aggiuntivi che non vi sono menzionati non sono ancora entrati in vigore. La Germania ritiene pertanto che, in caso di conflitto con i protocolli aggiuntivi della convenzione di Città del Capo del 16 novembre 2001 relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali che entreranno in vigore in futuro, la direttiva non pregiudica l'applicazione di tali protocolli aggiuntivi ed è pertanto escluso un conflitto con il diritto internazionale.